



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 52 del 21/04/2020

Settore Tecnico Manutentivo

Manutenzioni - Cimitero

Oggetto:

Ordinanza Sindacale per Emergenza Sanitaria COVID-19 - Deposizione fiori presso i cimiteri comunali di Iglesias e Nebida.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 21/04/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Preso atto di tutti i provvedimenti del Governo nazionale e della Regione Autonoma della Sardegna emessi, a partire dall'inizio della problematica sanitaria, in materia di misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale e regionale;

visto, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.97 dell'11.04.2020 ed avente ad oggetto: "*Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

preso atto che le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono efficaci fino al 03 maggio 2020;

dato atto dell'evolversi della situazione contingente, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale;

considerato che il Ministero della Salute, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, ufficio 4, con nota 0011285 -1/04/2020 ha emesso le "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione*";

vista in particolare la lettera G. della suddetta nota riguardante i cimiteri;

richiamate le proprie ordinanze n.36 del 10 marzo 2020, n.37 del 12 marzo 2020 e n.43 del 06 aprile 2020 in materia, fra l'altro, di sospensione della apertura al pubblico dei cimiteri cittadini, di sospensione dello svolgimento dei mercatini comunali, nonché in materia di attività di commercio mediante distributori automatici;

richiamata, altresì, la propria ordinanza n.49 del 14.04.2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze sindacali n.36/2020, n.37/2020 e n.43/2020;

dato atto che, a titolo precauzionale, con la suddetta ordinanza n.49/2020 è stato ordinato, tra l'altro, di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 03 maggio 2020, l'apertura al pubblico dei cimiteri di Iglesias e della Frazione di Nebida consentendo unicamente tutte le operazioni di tumulazione/inumazione, senza corteo funebre al seguito, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,30;

precisato che

- all'interno del cimitero, l'accompagnamento del feretro, da parte dei familiari, al luogo di sepoltura potrà avvenire esclusivamente per i familiari più stretti del defunto (a titolo esemplificativo: coniuge (e equiparati per legge), convivente *more uxorio*, figli e/o genitori, fratelli e sorelle, accompagnatore/i in caso fra questi ci sia la presenza di disabile/i);
- in caso di più servizi funebri consecutivi l'intervallo tra l'uno e l'altro deve essere

almeno di 30 minuti, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità da applicarsi;

- se il trasporto del feretro in cimitero è effettuato la domenica e i festivi, lo stesso resterà collocato nella cappella cimiteriale per essere tumulato il primo giorno utile feriale;
- eventuali lavori, a cura di ditte abilitate per legge, potranno essere svolti durante la mattina feriale, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità;

atteso che, pertanto, è vietato l'accesso indistinto dei cittadini ai cimiteri per le consuete attività di culto e pietà dei morti, in considerazione del fatto che gli spostamenti dei cittadini devono avvenire per le motivazioni rigorosamente previste in questo momento, evitando eccezioni di qualunque tipo specie in luoghi pubblici o aperti al pubblico non controllabili;

dato atto che occorre assicurare la pulizia, il decoro e l'igiene dei cimiteri avendo anche riguardo alle normali operazioni che parenti, familiari e amici assicurano nell'ambito dei periodici riti di pietà e di culto dei defunti, con particolare riferimento all'usanza dell'offerta dei fiori;

evidenziato che le operazioni di commiato di tutti i defunti, dopo l'entrata in vigore delle restrittive norme di sicurezza igienico- sanitaria, non hanno potuto essere assistite dalla celebrazione del funerale;

ritenuto che sia importante da considerare il sentimento religioso e/o civile della popolazione per il culto/omaggio dei defunti, posto che, in tale ambito, può costituire per molti conforto spirituale, nonché psicologico la possibilità di attendere, ancorchè tramite l'attività di terzi autorizzati, alla cura e al decoro delle tombe;

valutato, pertanto, opportuno

- che le imprese che svolgono attività florovivaistiche ovvero di commercio di fiori possano attendere, presso i cimiteri comunali, alle consuete operazioni di pietà funeraria a richiesta delle famiglie, dei parenti e degli amici - e comunque osservando tutte le regole di sicurezza atte a ridurre il contagio a tutela della salute propria e pubblica;
- che tali attività siano svolte con ingresso contingentato, avendo riguardo, a tal fine, a prendere accordi con gli uffici comunali preposti i quali potranno, ove necessario, disporre l'ingresso ai cimiteri anche per fasce orarie in relazione alla programmazione delle operazioni cimiteriali;
 - che in ogni caso, per ogni cimitero, non potranno essere contemporaneamente presenti oltre n.1 ditta per un massimo di 30 minuti;

visti i sotto riportati documenti inseriti agli atti:

- l'Avviso Pubblico recante "Emergenza sanitaria COVID-19 – Deposizione fiori presso i

cimiteri comunali di Iglesias e Nebida”;

- il modello per “Richiesta autorizzazione accesso al Cimitero Comunale per deposizione fiori.”;

ritenuto di procedere alla loro approvazione;

visto l'allegato 3 del citato D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che, riportando i codici ATECO delle attività produttive e commerciali il cui esercizio, nel territorio nazionale, non è sospeso, elenca anche il codice 1 riferito alle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali;

visto inoltre l'articolo 2, comma 5 del suddetto D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che recita: “è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di (..), nonché di prodotti agricoli”;

precisato che il Governo, nelle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, a proposito di quanto disciplinato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020 (che è la medesima disciplina riportata nell'articolo 2, comma 5 del suddetto D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ora vigente), alla domanda se sia consentita la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc., risponde: “Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di “prodotti agricoli”, consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso DPCM “coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali”, con codice ATECO “0.1.”, per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore”;

visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i (T.U.E.L);

ORDINA

che, al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione contenute nelle normative nazionali e regionali attualmente vigenti in materia di emergenza da COVID-19, e fatta salva la loro integrale applicazione, a specificazione di quanto possa essere utile per il Comune di Iglesias:

- è consentito, come indicato in premessa, l'ingresso nei cimiteri di Iglesias e della Frazione di Nebida, da parte delle ditte ed imprese florovivaistiche e di commercio di fiori che abbiano, in base alle vigenti norme emergenziali di limitazione delle attività produttive, il codice ATECO “0.1.” che consenta lo svolgimento della relativa attività; la citata attività

potrà anche essere resa da terzi, in nome e per conto delle ditte interessate ovvero dei cittadini clienti, purché nell'ambito di una attività imprenditoriale di trasporto e/o recapito merce; le imprese che svolgono attività florovivaistiche ovvero di commercio di fiori possano attendere, presso i cimiteri comunali, alle consuete operazioni di pietà funeraria a richiesta delle famiglie, dei parenti e degli amici - e comunque osservando tutte le regole di sicurezza atte a ridurre il contagio a tutela della salute propria e pubblica; tali attività siano svolte con ingresso contingentato, avendo riguardo, a tal fine, a prendere accordi con il direttore/custode dei cimiteri il quale potrà, ove necessario, disporre l'ingresso ai cimiteri anche per fasce orarie in relazione alla programmazione delle operazioni cimiteriali; in ogni caso, per ogni cimitero, non potranno essere contemporaneamente presenti oltre n.1 ditta e per un massimo di 30 minuti;

- di dare atto che, salvo quanto ordinato al punto precedente, resta invariato il contenuto di quanto disposto con l'ordinanza sindacale n.49 del 14.04.2020 nella quale si stabiliva:

- ✓ di sospendere, con decorrenza immediata e fino al 03 maggio 2020, l'apertura al pubblico dei cimiteri di Iglesias e della Frazione di Nebida, consentendo unicamente tutte le operazioni di tumulazione/inumazione, senza corteo funebre al seguito, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
- ✓ che:
 - all'interno del cimitero, l'accompagnamento del feretro, da parte dei familiari, al luogo di sepoltura potrà avvenire esclusivamente per i familiari più stretti del defunto (a titolo esemplificativo: coniuge (e equiparati per legge), convivente *more uxorio*, figli e/o genitori, fratelli e sorelle, accompagnatore/i in caso fra questi ci sia la presenza di disabile/i);
 - in caso di più servizi funebri consecutivi l'intervallo tra l'uno e l'altro deve essere almeno di 30 minuti, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità da applicarsi;
 - se il trasporto del feretro in cimitero è effettuato la domenica e i festivi, lo stesso resterà collocato nella cappella cimiteriale per essere tumulato il primo giorno utile feriale;
 - eventuali lavori, a cura di ditte abilitate per legge, potranno essere svolti durante la mattina feriale, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità.

APPROVA

i sotto riportati documenti inseriti agli atti:

- l'Avviso Pubblico recante "Emergenza sanitaria COVID-19 – Deposizione fiori presso i cimiteri comunali di Iglesias e Nebida";
- il modello per "Richiesta autorizzazione accesso al Cimitero Comunale per deposizione fiori.";

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza **dalla data odierna e fino al 03 maggio 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa
 - al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
 - a tutti i Dirigenti comunali;
 - al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
 - al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali *social*).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente